



Obbligo di notifica secondo l'articolo 16a dell'ordinanza sulla
cinematografia (OCin; [RS 443.11](#))

Fornitura dei dati – Q&A

UST, versione del 1 dicembre 2020

Indice

A.	Siti importanti e contatti.....	2
B.	Domande generiche concernenti l'obbligo di notifica e l'ordinanza sulla cinematografia	2
	Perché la mia impresa deve essere registrata presso l'Ufficio federale della cultura?	2
	A chi compete l'obbligo di notifica e chi deve fornire le informazioni necessarie?	2
	Protezione dei dati – Quali informazioni vengono pubblicate e quali trattate in modo confidenziale?	3
C.	Domande sulla procedura di rilevazione da parte dell'UST	3
	Come vengono trasmessi i dati e i documenti?	3
	Perché in qualità di titolari dei diritti non ci è stato chiesto di fornire dati?	3
	Perché in qualità di titolari dei diritti o commercianti di supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray ecc.) non ci è stato chiesto di fornire dati?	3
D.	Domande generiche sul contenuto della fornitura di dati.....	4
	Quali dati devono essere forniti?	4
	Dove trovano i numeri ISAN i titolari dei diritti?	4
	Dove trovano i numeri ISAN i fornitori di servizi (piattaforme VoD)?.....	4
	In che formato devono essere forniti i dati?	4
	Devono essere allegati altri documenti e informazioni supplementari?	4
E.	Domande specifiche per il settore degli abbonamenti srae (SVoD).....	5
	Perché i numeri di visionamenti devono obbligatoriamente essere forniti con due modalità diverse?	5
	Che cosa si intende con il termine «utente» nell'ambito degli abbonamenti srae (SVoD)?	5
	Come occorre procedere con i download sulle piattaforme di abbonamenti srae (SVoD)?	6

A. Siti importanti e contatti

Ufficio federale di statistica UST

Sito sull'obbligo di notifica per la rilevazione dei dati:

www.fiv.bfs.admin.ch

Sito Filetransfer Service BIT/OFIT:

www.filetransfer.admin.ch

Contatto:

film@bfs.admin.ch

Ufficio federale della cultura (UFC)

Sito sull'obbligo di notifica:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/film1/rechtliche-informationen/meldepflicht-der-statistischen-angaben-fuer-den-filmverkauf-auss.html>

Contatto:

filmexploitation@bak.admin.ch

ISAN (Switzerland/Berne & International)

Sito:

<http://www.isan.org/>

Scheda informativa (in francese):

http://www.isan-berne.org/fileadmin/isan_berne/Dokumente/News/2016_10_meldepflicht_bak_merkblatt_isan_FR.pdf

Contatto ISAN Berne (Switzerland):

info@isan-berne.org

Contatto ISAN International:

info@isan.org

B. Domande generiche concernenti l'obbligo di notifica e l'ordinanza sulla cinematografia

Perché la mia impresa deve essere registrata presso l'Ufficio federale della cultura?

Se la Sua impresa mette a disposizione film attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD) per visionamenti o acquisti in Svizzera, la Sua impresa è soggetta all'obbligo di notifica. Lo stesso principio vale anche per i titolari dei diritti per i film offerti sul mercato svizzero. Secondo l'ordinanza sulla cinematografia, la Sua impresa è soggetta a notifica presso l'Ufficio federale della cultura (UFC). Se non ha ancora registrato la Sua impresa presso l'Ufficio federale della cultura, La preghiamo di farlo il prima possibile (compilare il formulario sul sito Internet e inviarlo via e-mail all'UFC, v. pagina iniziale UFC, v. cap. A).

A chi compete l'obbligo di notifica e chi deve fornire le informazioni necessarie?

La competenza e la responsabilità per l'obbligo di notifica, per l'ordinanza sulla cinematografia e per la legge sul cinema spettano all'Ufficio federale della cultura. Sul sito Internet dell'UFC (v. cap. A) sono disponibili informazioni sulla legislazione, sull'obbligo di notifica, sulle competenze e sui processi relativi all'obbligo di notifica. Sullo stesso sito si trovano anche i formulari per la registrazione e gli indirizzi di contatto.

A ISAN Berne e ISAN International spetta l'assegnazione dei numeri ISAN. I titolari dei diritti

devono notificare i propri film direttamente a ISAN. Così facendo ricevono un numero ISAN che sarà integrato nei servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD). ISAN offre inoltre controlli incrociati una tantum per le piattaforme, affinché le relative banche dati siano sempre aggiornate all'ultimo standard ISAN prima di essere trasmesse all'UST.

Dell'esecuzione della rilevazione dei dati e delle analisi è stato incaricato l'Ufficio federale di statistica (UST), che esegue le rilevazioni prescritte dall'ordinanza sulla cinematografia dal punto di vista operativo e in modo indipendente e che analizza i dati risultanti nel pieno rispetto della protezione dei dati.

Protezione dei dati – Quali informazioni vengono pubblicate e quali trattate in modo confidenziale?

La confidenzialità dei dati è garantita per tutte le pubblicazioni dell'UST. I dati relativi ai visionamenti sono pubblicati soltanto in forma aggregata. Non è possibile in alcun modo risalire a singole imprese. Quali analisi vengono fatte nel dettaglio dipende generalmente dalla qualità e dalla completezza dei dati.

Per garantire la qualità delle analisi è fondamentale far controllare la domanda dei singoli film da parte dei titolari dei diritti per questi film in Svizzera. Il numero di visionamenti per film può perciò essere inviato in forma aggregata al titolare dei diritti affinché valuti la plausibilità del numero di visionamenti per tipo di servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD). Non è possibile risalire al numero di visionamenti per fornitore.

C. Domande sulla procedura di rilevazione da parte dell'UST

Come vengono trasmessi i dati e i documenti?

La trasmissione di dati avviene tramite la piattaforma Filetransfer Service BIT/UFIT (www.filetransfer.admin.ch -> film@bfs.admin.ch). Gli offerenti di servizi a richiesta e di abbonamento elettronici (srae) che sottostanno all'obbligo di notifica ricevono le credenziali di accesso direttamente dall'ufficio federale addetto a Filetransfer. Se è un operatore srae e non fosse stato contattato/a, ne informi l'UST (film@bfs.admin.ch)

Perché in qualità di titolari dei diritti non ci è stato chiesto di fornire dati?

In una prima fase i dati vengono rilevati soltanto presso i fornitori di servizi. In una seconda fase è possibile che i titolari dei diritti siano contattati per verificare le indicazioni delle piattaforme. A partire da gennaio 2017, tuttavia, i titolari dei diritti sono tenuti a notificare a ISAN i propri film che non sono ancora provvisti di numero ISAN. Notificano i rispettivi numeri ISAN al più tardi con gli accordi di licenza dei fornitori di servizi.

Perché in qualità di titolari dei diritti o commercianti di supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray ecc.) non ci è stato chiesto di fornire dati?

Come comunicato dall'Ufficio federale della cultura per mezzo di una circolare, la rilevazione concerne soltanto i servizi elettronici. I compiti della Confederazione hanno dovuto essere prioritizzati in tal senso.

D. Domande generiche sul contenuto della fornitura di dati

Quali dati devono essere forniti?

Tutte le indicazioni necessarie sono disponibili, in quattro lingue, all'indirizzo www.fiv.bfs.admin.ch. Nella scheda informativa sono spiegati tutti i principi, mentre nella scheda dati si trovano informazioni dettagliate per ogni variabile e un modello per la presentazione dei dati.

È comunque opportuno riassumere alcuni principi fondamentali.

- Devono essere fornite indicazioni relative a tutti i film a partire da 60 minuti di durata (lungometraggi) offerti nell'anno di rilevazione per visionamenti in Svizzera dietro pagamento (forfait o tariffa a film) e ai relativi visionamenti. Cortometraggi, registrazioni di eventi dal vivo (programmi sportivi, concerti, stand-up ecc.) o film dell'offerta erotica sono esclusi dalla statistica - idealmente dall'UST stesso - e devono quindi poter essere individuati (ad es. per genere).
- I dati devono essere forniti separatamente per ognuno dei tre tipi di servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD) (vendita, noleggio o abbonamento di VoD).
- Se un'impresa commercializza film di un determinato tipo di srae su più di una piattaforma, i dati devono essere forniti separatamente per le singole piattaforme. Se ciò non fosse possibile, occorre indicare su quali piattaforme VoD sono stati registrati i visionamenti.
- I numeri ISAN per tutti i film offerti devono essere individuati prima della prima trasmissione dei dati, altrimenti l'UST non può effettuare valutazioni statistiche. I rappresentanti nazionali di ISAN e ISAN-International offrono supporto per questa operazione da effettuare un'unica volta. Per le trasmissioni di dati successive, soltanto i nuovi film offerti devono essere dotati di un numero ISAN. Idealmente, i numeri ISAN vengono richiesti nell'ambito dell'accordo di licenza con i titolari dei diritti, che sono responsabili della registrazione dei loro film presso ISAN.

Dove trovano i numeri ISAN i titolari dei diritti?

I titolari ricevono i numeri ISAN direttamente dall'organizzazione (rappresentanza nazionale o ISAN-International). Quest'ultima potrà anche controllare se a un film è già stato attribuito un numero ISAN. I numeri ISAN esistenti possono essere trovati sul sito ISAN cercando il titolo del film. I numeri ISAN sono reperibili anche su www.procinema.ch, dove però non vengono aggiornati immediatamente, per cui si raccomanda il sito ISAN.

Dove trovano i numeri ISAN i fornitori di servizi (piattaforme VoD)?

In linea di principio tramite i titolari dei diritti per i relativi film. In caso di nuovi accordi di licenza, è obbligatorio richiedere i numeri ISAN. Affinché le banche dati siano aggiornate, ISAN-International offre controlli incrociati una tantum. Confronta elenchi di film provvisti di ID interno con la banca dati ISAN, attribuisce ai film i rispettivi numeri ISAN e li riconsegna al fornitore di servizi. A tal fine occorre contattare direttamente ISAN-International.

Singoli numeri ISAN già esistenti possono essere trovati sul sito ISAN cercando il titolo del film. I numeri ISAN sono reperibili anche su www.procinema.ch, dove però non vengono aggiornati immediatamente, per cui si raccomanda il sito ISAN.

In che formato devono essere forniti i dati?

In formato CSV o Excel, non PDF.

Devono essere allegati altri documenti e informazioni supplementari?

In linea di principio sono benvenute tutte le spiegazioni e i commenti ai dati.

I dati per diversi tipi di servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD) devono obbligatoriamente essere forniti separatamente. Anche se un'impresa è attiva su diverse piattaforme con lo stesso tipo di srae i dati dovrebbero essere forniti separatamente per ogni piattaforma. Se ciò non dovesse essere possibile, occorre elencare le piattaforme in questione.

Per il settore degli abbonamenti srae (SVoD) in particolare *ci serve* un'indicazione su come sono state eliminate le pause e i proseguimenti per gli abbonamenti.

E. Domande specifiche per il settore degli abbonamenti srae (SVoD)

Perché i numeri di visionamenti devono obbligatoriamente essere forniti con due modalità diverse?

Contrariamente a tutti gli altri tipi di analisi, nel settore degli abbonamenti srae (SVoD) non vi è un unico metodo per il calcolo dei visionamenti. Comparare il numero di visionamenti è però indispensabile non solo per la statistica, ma anche per un'eventuale futura promozione del cinema.

Le informazioni sull'attività degli abbonati vengono archiviate in modo e in quantità molto diversi da un'impresa all'altra. Gli indicatori devono quindi essere rappresentati in modo da essere comparabili e da poter essere forniti da tutte le piattaforme, anche se ciò corrisponde a un onere supplementare (minimo) una tantum. Per i visionamenti sono stati stabiliti due dati chiave.

A. Numero netto di visionamenti per anno e film (metodo specifico alla piattaforma):

-> le piattaforme eliminano le pause e i proseguimenti, comunicando all'UST il metodo utilizzato.

B. Numero di visionamenti per anno e film con una limitazione di 7 giorni per utente (metodo di default):

-> dopo il primo visionamento, per lo stesso utente non vengono più conteggiati visionamenti nei 7 giorni successivi (si ricomincia a contare i visionamenti dopo 7 giorni).

Il metodo A consente alla piattaforma di utilizzare metodi propri; pragmaticamente la rilevazione si basa sul numero netto di visionamenti, senza pause né proseguimenti. Il metodo deve in ogni caso essere comunicato all'UST.

Il metodo B causa un onere supplementare (minimo) per le piattaforme, ma può essere applicato con semplici marche temporali (timestamp). Stando ai riscontri ricevuti, si tratta di un metodo univoco che consente di ottenere un indicatore comparabile per i visionamenti.

Che cosa si intende con il termine «utente» nell'ambito degli abbonamenti srae (SVoD)?

La questione è rilevante in particolare per la fornitura del numero di visionamenti limitati per i fornitori di abbonamenti srae (SVoD) per i quali nell'arco di 7 giorni per un utente può essere conteggiato un solo visionamento. Un utente corrisponde a un abbonamento o a un account a pagamento. Semplificando, è possibile fare la distinzione tra due tipi di fornitori di abbonamenti srae:

Tipo A: tutte le persone in un'economia domestica utilizzano lo stesso account sulla piattaforma, ma non è possibile determinare chi effettua un visionamento in un determinato momento.

Tipo B: queste piattaforme consentono di identificare utenti diversi per uno stesso abbonamento o account.

Per motivi di comparabilità, la limitazione dei visionamenti a 7 giorni deve essere applicata in modo analogo da tutti i fornitori di servizi. Per i fornitori di tipo B, ciò significa che non è possibile prendere in considerazione più di un utente per account. Se, nell'ambito di un abbonamento/account di questo tipo, oggi l'utente 1 visiona il film XY e domani l'utente 2 utilizza lo stesso abbonamento/account per vedere lo stesso film, per quest'ultimo viene conteggiato un solo visionamento.

Come occorre procedere con i download sulle piattaforme di abbonamenti srae (SVoD)?

I fornitori di servizi che consentono ai propri utenti il download (temporaneo) di film affinché possano guardarli offline sulla piattaforma conteggiano questi download come visionamento unico.

Devono essere allegati altri documenti e informazioni supplementari?

In linea di principio sono benvenute tutte le spiegazioni e i commenti ai dati (rilevazione, procedure, protezione dei dati ecc.).

I dati devono essere forniti separatamente per i diversi tipi di servizi a richiesta o di abbonamento elettronici (srae; VoD). Anche se un'impresa è attiva su diverse piattaforme con lo stesso tipo di srae i dati dovrebbero essere forniti separatamente per ogni piattaforma. Se ciò non dovesse essere possibile, occorre elencare le piattaforme in questione.

Per il settore degli abbonamenti srae (SVoD) in particolare *ci serve* un'indicazione su come sono state eliminate le pause e i proseguimenti per gli abbonamenti.